



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2005

=====

ADDI' 29/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Ancelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CTANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Nieri - Valentini

DELIBERAZIONE 1073

Oggetto:

L.R. 8 novembre 2004, n. 14 - Criteri per la valutazione dei progetti relativi a iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità.



1073

29 NOV. 2005 *del*

OGGETTO: L.R. 8 novembre 2004, n. 14 - Criteri per la valutazione dei progetti relativi a iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport;

VISTA la legge regionale 8 novembre 2004, n. 14 concernente "Iniziativa per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità" e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che "La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce in particolare:

- a) le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione dei progetti;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;
- d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei medesimi e del recupero delle somme erogate.

DATO ATTO che con atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Sociale è stato costituito il gruppo di lavoro per redigere una proposta di criteri, modalità e condizioni per l'attuazione e la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro ha concluso la propria attività redigendo una proposta contenente i criteri di valutazione dei progetti, le modalità e le condizioni per l'attuazione e la realizzazione degli interventi;

RITENUTO di condividere i contenuti della suddetta proposta di criteri elaborata dal gruppo di lavoro in quanto gli stessi risultano coerenti con le finalità della legge regionale 8 novembre 2004, n. 14;

CONSIDERATA l'insufficienza dei fondi previsti dal bilancio regionale per l'anno 2005 per una efficace attuazione degli interventi di valorizzazione di tutti i siti UNESCO presenti nel territorio regionale e l'esigenza di privilegiare interventi su quei territori che hanno manifestato una maggiore sofferenza dell'offerta turistica e culturale;

RITENUTO opportuno per le motivazioni di cui sopra stabilire che in fase di prima applicazione della L.R. del 8/11/2004 n. 14, possono presentare istanza gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i siti UNESCO con popolazione non superiore a 60.000 abitanti in forma singola, e non superiore a 120.000 abitanti in forma associata;

CONSIDERATA la necessità di impegnare con urgenza i fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2005;

RITENUTO quindi di stabilire che per l'anno 2005 le domande dovranno essere presentate entro 10 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;

VISTI i criteri di valutazione dei progetti, modalità e condizioni per l'attuazione e la realizzazione degli interventi elaborati dal predetto gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 14, allegato "A", che forma parte integrante del presente atto;

All'unanimità

del

1073 29 NOV. 2005 *ll*

DELIBERA

Di approvare i criteri di valutazione dei progetti, modalità e condizioni per l'attuazione e la realizzazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 14 di cui all' allegato "A", che forma parte integrante del presente atto; *ll*

Di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa e che formano parte integrante del presente atto:

1. in fase di prima applicazione della L.R. del 8/11/2004 n. 14, possono presentare istanza gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i siti UNESCO con popolazione non superiore a 60.000 abitanti in forma singola, e non superiore a 120.000 abitanti in forma associata;
2. per l'anno 2005 le domande dovranno essere presentate entro 10 giorni dall'approvazione del presente provvedimento,

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\ffe\Desktop



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2004, N. 14 "INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI ISCRITTI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ"

1. FINALITÀ

La Regione Lazio si propone di valorizzare i siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale e protetti dall'UNESCO, attraverso iniziative di incentivazione della fruizione culturale, turistica e del miglioramento della qualità della vita che riguardino principalmente i centri e nuclei storici dei Comuni, nel cui territorio sono ubicati i siti stessi.

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEI FINANZIAMENTI

a) valorizzazione dei centri storici, con particolare riguardo a iniziative che ne migliorino la fruibilità e la qualità della vita.

Gli interventi previsti per tale iniziativa possono essere individuati preferibilmente nei seguenti ambiti:

- Realizzazione, miglioramento, adeguamento anche mediante interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche - dei percorsi pedonali riguardanti l'accessibilità ai centri storici, con particolare riguardo alle persone con limitate capacità motorie.
- Adeguamento della viabilità, mediante la realizzazione di aree di sosta, aree di parcheggio, servizi, raccordi per l'accesso al centro storico; realizzazione di percorsi turistici e naturalistici (sentieri, piste ciclabili, percorsi e spazi attrezzati), mezzi di locomozione eco compatibili per la fruizione del centro storico e del Sito, aree di sosta, punti di informazione (PIT), segnaletica e cartellonistica, per l'informazione e la conoscenza storico ed archeologica nelle aree circostanti il centro, il nucleo storico ed il sito Unesco.

b) restauro del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti locali conservato all'interno dei centri storici.

Gli interventi previsti per tale iniziativa possono essere individuati preferibilmente nei seguenti ambiti:

- Recupero mediante la ristrutturazione e l'adeguamento di immobili da destinare alle attività culturali, di conservazione, esposizione, restauro di reperti archeologici ed artistici, didattica e ricerca, connesse ai siti UNESCO, punti di informazione per la conoscenza e valorizzazione del Sito e del centro storico.

c) arredo urbano dei centri storici.

Gli interventi previsti per tale iniziativa possono essere individuati preferibilmente nei seguenti ambiti:



leg

Arredo e riqualificazione dello spazio urbano e dei percorsi; recupero delle aree interne degradate con realizzazione di luoghi di sosta attrezzati ed opere a verde.

d) interventi patrimoniali di acquisizione di beni immobili di interesse storico da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale.

Gli interventi previsti per tale iniziativa possono essere individuati preferibilmente nei seguenti ambiti:

- Acquisto di immobili per la creazione di strutture da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale di cui al punto b);

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono localizzati nei Comuni della Regione Lazio, nel cui territorio siano ubicati i siti regionali di straordinario interesse per l'umanità iscritti nella lista del patrimonio mondiale e protetti dall'UNESCO.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Enti locali, anche in forma associata, nel cui territorio sono ubicati i Siti UNESCO.

In fase di prima applicazione dei criteri definiti dal presente atto, considerata l'insufficienza dei fondi previsti dal bilancio regionale per l'anno 2005 per una efficace attuazione degli interventi di valorizzazione di tutti i siti UNESCO presenti nel territorio regionale, la necessità di finalizzare tali esigue risorse a interventi mirati e concreti in grado di incidere efficacemente sul territorio nel quale sono ubicati e l'esigenza di privilegiare interventi su quei territori che hanno manifestato una maggiore sofferenza dell'offerta turistica e culturale, possono presentare istanza, con le modalità di cui al successivo punto 5., gli Enti Locali nel cui territorio sono ubicati i siti UNESCO con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, in forma singola, e non superiore a 120.000 abitanti, in forma associata.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le istanze di finanziamento dovranno essere presentate:

entro il 31 Marzo di ogni anno;

corredate dalla proposta progettuale unitamente alla documentazione indicata dalla competente Struttura Regionale, a mano o mediante plico raccomandato semplice, nel qual caso farà fede il timbro postale, alla Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport - Area Promozione dello Spettacolo D4-4T-06 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma.

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

- Presenza dei requisiti e coerenza con la Legge Regionale 8 novembre 2004, n. 14 e preferibilmente con le linee guida approvate dall'UNESCO.
- Conformità alla pianificazione territoriale e urbanistica ivi compresa quella paesistica, nonché alla normativa di tutela dei beni archeologici architettonici e storico-artistici.
- Compatibilità ambientale.
- Validità tecnica ed economico-finanziaria.



[Handwritten signature]

- Capacità di integrazione con l'offerta turistica e culturale esistente e/o programmata ed inserimento nei circuiti nazionali e internazionali.
- Fattibilità del progetto.
- Interventi su aree significative e strategiche per la città che contribuiscono alla riqualificazione urbana ed al riordino di elementi di pregio architettonico e storico artistico.
- Interventi che prevedono il più elevato livello di accessibilità e fruibilità.
- Interventi inseriti in programma e/o piano integrato di interventi per la valorizzazione del Sito e del centro storico, nonché coerenti con eventuali piani e programmi settoriali e territoriali regionali nazionali e comunitari.

7. MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli interventi avverrà mediante concertazione tra la Regione Lazio - Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport e gli Enti locali nel cui territorio sono ubicati i Siti UNESCO ai fini della verifica delle prime proposte progettuali, presentate entro il termine stabilito dal precedente punto 5, relative alle iniziative previste dalla l.r. 14/04 sulla base dei criteri di valutazione e delle disponibilità finanziarie.

Nella stessa sede verrà stabilito il termine di presentazione, da parte degli Enti Locali, del progetto esecutivo (redatto secondo quanto previsto dall'articolo 16 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 554/99 Regolamento di attuazione della Legge 109/94) e della documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa proposta.

La competente struttura regionale procederà alla raccolta delle istanze, codificazione e all'istruttoria formale e trasmetterà i progetti in possesso dei requisiti di ammissibilità ad un Gruppo di Lavoro costituito con Atto di Organizzazione Dipartimentale.

Il Gruppo di Lavoro procede all'esame ed alla valutazione del progetto esecutivo, stabilisce prescrizioni, dà indicazioni in merito all'attività di progettazione, può richiedere ulteriore documentazione ai fini dell'ammissibilità tramite la Struttura competente ed effettua sopralluoghi presso le aree interessate dagli interventi, stabilisce la spesa d'investimento ammissibile e l'ammontare del finanziamento concedibile. Al termine del procedimento di valutazione effettuato dal suddetto Gruppo di Lavoro, il Direttore Regionale, con proprio Atto, procede alla concessione del finanziamento ed all'impegno dei relativi fondi, all'approvazione della spesa d'investimento ammessa, stabilisce i tempi di realizzazione degli interventi nonché gli impegni e le prescrizioni alle quali il beneficiario dovrà ottemperare.

8. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Sono concessi finanziamenti per l'ammontare dell'investimento ammissibile come di seguito indicato:

- a) il 100% per i progetti che risulteranno coerenti con le linee guida approvate dall'UNESCO;
- b) il 70% per gli altri progetti.

L'ente locale può partecipare alla realizzazione degli interventi con una quota di cofinanziamento fino al raggiungimento della spesa totale dell'investimento proposto.

L'Amministrazione Regionale si riserva, nell'eventualità in cui l'ammontare dei finanziamenti concedibili relativi alle domande dichiarate ammissibili superino la disponibilità finanziaria, di applicare una riduzione percentuale dei finanziamenti erogabili.

Il finanziamento potrà essere concesso anche per la realizzazione di lotti funzionali relativi a progetti generali.



[Handwritten mark]

Le spese ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

- costo di acquisto di beni immobili di interesse storico;
- costo dell'opera. Il costo delle opere ammissibili delle iniziative proposte sarà determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti nel caso che le opere siano in essi previsti. Per le opere non previste nei prezzi suddetti la spesa ammissibile sarà determinata con riferimento ai prezzi di amministrazioni statali o, altrimenti, facendo riferimento alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, ecc...);
- costo degli arredi ed attrezzature mobili. Il costo ammissibile per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature mobili sarà determinato dal dettaglio preventivo di spesa redatto sulla scorta di tre preventivi di ditte diverse o dalla scelta di uno dei tre;
- costo impianti tecnologici;
- costo arredo urbano e opere a verde;
- costo opere accessorie;
- costo dell'IVA, nelle percentuali stabilite dalla vigente normativa in materia;
- costi per spese tecniche e generali (progettazione, redazione del piano della sicurezza, direzione lavori, collaudo, attività di consulenza e supporto, pubblicazioni e gara) rientrano nel complessivo costo progettuale ammesso a finanziamento nella misura corrispondente alle vigenti tariffe professionali e comunque non superiore al 15% del costo complessivo dei lavori a base d'asta, al netto delle quote fiscali ed oneri obbligatori. Per le forniture degli arredi ed attrezzature tale percentuale è ridotta al 7%.
Eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle vigenti tariffe professionali saranno a totale carico dell'Ente Pubblico beneficiario del finanziamento;
- spese sostenute in economia, in conformità con le leggi vigenti per le Amministrazioni pubbliche;
- le spese relative ad eventuali imprevisti sono ammesse per un importo massimo del 10% del costo complessivo dei lavori a base d'asta;
- spese per rilievi, accertamenti e indagini, allacciamenti a pubblici servizi.

Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento verrà effettuata con le seguenti modalità:

- 70% (al netto del ribasso d'asta) alla consegna dei lavori;
- 20% (al netto del ribasso d'asta) a raggiungimento del 60% delle spese effettivamente sostenute ed a presentazione di SAL.
- Il saldo pari al 10% o minore importo, a presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Il ribasso d'asta potrà essere utilizzato se ricorrono le condizioni previste dall'art. 25 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.R. 554/94.

La documentazione da trasmettere ai fini dell'erogazione delle anticipazioni sarà indicata nell'atto di concessione del finanziamento.

9. CUMULABILITA' DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti sono cumulabili con altri finanziamenti concessi dalla Regione, da altri Enti Pubblici e dall'UE, a qualsiasi titolo per la medesima iniziativa, a condizione che vengano utilizzati ai fini della fruibilità e funzionalità della suddetta iniziativa nonché distinti per lotti funzionali. *A*

10. CONTROLLO, SANZIONI E REVOCA

Ciascun progetto ammesso a finanziamento, dovrà essere sottoposto alle verifiche preliminari, in corso d'opera e finali, mediante sopralluoghi che costituiscono parte integrante del controllo tecnico-amministrativo. Per ciascuna visita di controllo deve essere redatto uno specifico rapporto sul quale verranno riportate le informazioni acquisite in sede di accertamento.

I beneficiari dei finanziamenti assumono impegni ed obblighi, in particolare per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti di concessione per la destinazione d'uso delle opere, degli arredamenti ed attrezzature mobili finanziate.

Per i progetti ammessi, gli Enti Pubblici proponenti, prima dei termini previsti per l'erogazione dei finanziamenti, dovranno formalizzare con apposita delibera, pena la decadenza, gli impegni di spesa relativi alla eventuale quota a loro carico.

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati ed eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

L'inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporta l'esclusione dal finanziamento ed il recupero di eventuali somme, maggiorate degli interessi, già erogate a favore dello stesso.

Ove la Regione Lazio accerti che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, finanziamenti, premi o indennità, procede, oltreché alla pronuncia della decadenza totale dell'istanza o della revoca del finanziamento concesso, all'applicazione della sanzione amministrativa nel rispetto delle procedure previste, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (Legge 689/81 e Legge 898/96).

Si dà atto che avverso i provvedimenti di ammissione od esclusione dal finanziamento i richiedenti titolari delle domande di concessione possono ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo competente per territorio, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

I dati pervenuti dai soggetti richiedenti e quelli successivamente acquisiti ai sensi del presente atto sono trattati ai sensi del D.lgs 196/2003, e successive modifiche, e per le specifiche finalità della L.r. n. 114 del 08/11/2004.

Obbligo negli atti di informazione

Al soggetto beneficiario dei finanziamenti è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi..."

2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei finanziamenti concessi.

Revoca del finanziamento

In caso di mancato rispetto, per responsabilità diretta, degli impegni assunti o degli obblighi sottoscritti dagli Enti beneficiari, si procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste

dalla vigente normativa. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a finanziamento.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 24/98

DI.gs 42/94

L. 765/67

L.R. 38/99

L.R. 29/97

L. 109/94 e D.P.R. 554/99

DI.gs 301/2002

L.R. n. 16/96 art.20

L.R. 88/90 e sue modifiche ed integrazione



hm